



Oggetto: [ID 2280] D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo all'ampliamento dell'impianto di messa in riserva e di recupero rifiuti non pericolosi, ubicato in Loc. Zinepri, nel Comune di Galliciano (LU). Proponente: Ecoterre S.r.l. **Contributo tecnico istruttorio sulla documentazione integrativa e di chiarimento.**

Settore VIA
SEDE

In risposta alla nota pervenuta dal Settore Valutazione Impatto Ambientale, prot. 0004977 dello 07/01/2025, di richiesta di un contributo tecnico sulla documentazione integrativa e di chiarimento per l'intervento in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Si ricorda che con precedente nota, prot. **0470305 dello 02/09/2024**, si richiedevano le seguenti integrazioni:

"Richiesta di integrazioni

Anche se si tratta dell'ampliamento di un impianto esistente, in coerenza con la direttiva di non aumentare il degrado esistente e con i valori paesaggistici espressi dal PIT/PPR, visto anche che l'intervento si localizza in aree vincolate per la presenza di Beni Paesaggistici e considerato l'assenza di un inquadramento paesaggistico rispetto al PIT/PPR, si ritiene che debbano essere presentate le seguenti integrazioni:

- 1) deve essere effettuato un chiarimento sulle opere oggetto di valutazione in quanto non è chiaro se le opere idrauliche ipotizzate fanno parte del presente procedimento;*
- 2) andrà definito nel dettaglio l'altezza dei cumuli e dei macchinari ed analizzata la loro visibilità anche predisponendo planimetrie tecniche di dettaglio e sezioni progettuali quotate a cui associare un'analisi dell'intervisibilità;*
- 3) dovrà essere effettuato un inquadramento paesaggistico dell'intervento rispetto al PIT/PPR partendo dall'istruttoria condotta per il presente contributo;*
- 4) andrà verificata l'ammissibilità dell'intervento in relazione alle prescrizioni dei vincoli paesaggistici interessati da cui emergerebbe in prima analisi un contrasto. Si ricorda che il fatto che l'impianto sia già funzionante non comporta che in linea con il PIT/PPR, che ha dato una "vestizione" ai vincoli paesaggistici, possa risultare non ammissibile. In tale ottica andrà verificata anche la natura della copertura boschiva che subirà una trasformazione;*
- 5) individuazione di opere di mitigazione che possano garantire un inserimento paesaggistico compatibile con i valori paesaggistici espressi dal PIT/PPR e rispondente alle prescrizioni riportate in istruttoria. Tali opere andranno descritte nel dettaglio, inserite in un cronoprogramma e quantificate economicamente;*
- 6) andranno predisposte delle fotosimulazioni da più punti di vista che mettano a confronto lo stato attuale con lo stato di progetto e con lo stato di progetto e le opere di mitigazione."*

Esaminando la documentazione integrativa di competenza, consistente essenzialmente in una Nota integrativa e in un Piano di Monitoraggio, con riferimento ai singoli punti sopra riportati, si osserva quanto segue.

Punto 1. Risposta esaustiva: si chiarisce che l'intervento oggetto di valutazione non comprende le opere idrauliche.



Punto 2. Risposta non esaustiva: non viene effettuata un'analisi dell'intervisibilità dei cumuli e dei macchinari come richiesto e come previsto dal PIT/PPR, ma ci si limita ad affermare che l'altezza dei cumuli *“sarà tale da non costituire una barriera visiva continua”*. Inoltre si rileva una discrepanza tra quanto affermato nella nota di risposta, che indica un'altezza dei cumuli pari a 5,60 m, rispetto ai 4 m rappresentati nelle sezioni progettuali depositate. In ogni caso, per tale punto, nella nota sulle integrazioni, si fa riferimento a delle tavole progettuali integrative che appaiono essere state depositate precedentemente l'espressione del contributo del Settore Paesaggio e quindi già ritenute insufficienti nell'istruttoria del settore.

Punto 3 e Punto 4. Risposte non esaustive: si ritiene che non venga effettuato un approfondito inserimento paesaggistico dell'intervento rispetto al PIT/PPR ma che si pervenga ad una valutazione assertiva con la quale si afferma che *“L'intervento proposto risulta pienamente compatibile con le direttrici ambientali e paesaggistiche previste nel PIT/PPR”*. Considerato poi che l'intervento ricade integralmente in un'area tutelata ai sensi dell'art.142 lett. c) del Codice *“i fiumi”*, nella Nota integrativa si afferma genericamente il pieno rispetto delle prescrizioni di cui all'art.8.3 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR, non supportando tale valutazione da un'analisi sito specifica e da una verifica puntuale delle relative prescrizioni ed affermando che le sistemazioni idrauliche già autorizzate, non oggetto della presente valutazione, avrebbero una valenza ecosistemica e di fruizione del paesaggio. Si afferma inoltre che i *“nuovi cumuli ma anche il nuovo impianto di lavorazione dei materiali possono essere assimilati a strutture a carattere temporaneo e rimovibili”*, asserzione che non si può condividere da un punto di vista paesaggistico, per cui si riporta di seguito la pertinente prescrizione dell'art.8.3 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR: *“g - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:(...) - depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere; (...)”*. Comunque anche per tale aspetto si continua a fare riferimento ad un elaborato integrativo che sembra sia stato depositato precedentemente l'espressione del contributo del Settore Paesaggio e quindi già ritenuto insufficiente nell'istruttoria del settore.

Per quanto riguarda la verifica delle prescrizioni di cui all'art.12.3 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR, necessaria visto che il progetto interessa delle aree tutelate ai sensi dell'art.142 lett. g) del Codice *“i boschi”*, nella Nota integrativa si rimanda al Piano di Monitoraggio integrativo, nel quale si afferma in modo generico che *“laddove l'intervento comporti comunque l'eliminazione di area a vegetazione naturale, si provvederà a ricostruire unità vegetazionali equivalenti (o migliorative) nell'ambito del medesimo territorio avendo cura di utilizzare per tali operazioni specie autoctone”*. Continua pertanto a non essere chiaramente rappresentata e definita la trasformazione dell'area boschiva di cui all'art.142 lett. g) del Codice e non viene effettuata una puntuale verifica delle prescrizioni di cui all'art.12.3 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR; a tale proposito si ricorda che nell'istruttoria condotta dal settore scrivente, si segnalava che *“Dall'esame del PIT/PPR risulta che parte della copertura boschiva avrebbe le caratteristiche di bosco planiziale come riportato nell'immagine che segue”*.

Non viene pertanto effettuata una verifica dell'ammissibilità dell'intervento rispetto alle prescrizioni dei Beni Paesaggistici interessati, ma ci si limita ad affermare che l'intervento *“è conforme al PIT/PPR”*.

Punto 5. Risposta non predisposta.

Punto 6. Risposta non predisposta.

Per quanto sopra rappresentato, si ritiene che le integrazioni non rispondano a quanto richiesto e che l'impatto paesaggistico dell'intervento venga espresso sotto forma *“assertiva”*, non supportato da un'analisi paesaggistica adeguata e da delle valutazioni oggettive ma considerando come elemento essenziale il fatto



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Urbanistica e Sostenibilità

*Settore Tutela, Riqualificazione e
Valorizzazione del Paesaggio*

che l'opera si configuri come l'ampliamento di un'attività in essere. Tale assunto, come evidenziato anche nel precedente contributo istruttorio, a cui si richiama integralmente e si conferma, non ha alcuna valenza in relazione al Piano Paesaggistico approvato con Del.C.R. 37/2015.

Pertanto si ritiene che l'impatto paesaggistico dell'intervento, situato in un'area di elevato valore paesaggistico e tutelata ai sensi dell'art.142 lett.c) e lett.g) del Codice, non sia valutabile in base alla documentazione progettuale messa a disposizione.

Cordialmente,

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenico Bartolo Scrascia

MG

AOOGRT / AD Prot. 0064116 Data 30/01/2025 ore 19:26 Classifica T.100. Il documento è stato firmato da DOMENICO BARTOLO SCRASCIA in data 30/01/2025 ore 19:26.